

ACCORDO QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO E FONDAZIONE CORRENTE ETS

Premesso che:

L'Università degli studi di Bergamo e Fondazione Corrente ETS intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, per la coprogettazione di attività di ricerca, valorizzazione delle conoscenze e public engagement legate alla figura e all'opera di Mario De Micheli e all'ambiente culturale e artistico in cui ha operato con particolare riferimento al movimento denominato "Corrente".

Fondazione Corrente ETS (C.F. 04968550154 – Pec fondazionecorrente@pec.it) con sede legale in Milano, Via Carlo Porta 5, è rappresentata dalla legale rappresentante, Maddalena Vittoria Treccani Degli Alfieri

e

L'Università degli Studi di Bergamo (C.F. 80004350163 – P.I. 01612800167 – Pec protocollo@unibg.legalmail.it), con sede legale in Bergamo, via Salvecchio n.129, è rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Sergio Cavalieri, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo (d'ora innanzi "Università").

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Tutti i termini inerenti a funzioni nominate nel presente accordo e declinate al genere maschile sono da intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Finalità dell'accordo

L'Università degli studi di Bergamo e Fondazione Corrente ETS si propongono di perseguire forme di collaborazione per quanto attiene alle attività di ricerca, valorizzazione delle conoscenze e public engagement legate alla figura e all'opera di Mario De Micheli e all'ambiente culturale e artistico in cui ha operato con particolare riferimento al movimento denominato "Corrente". Le iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro e potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni. Resta inteso che gli accordi/contratti di cui ai successivi articoli saranno concordati di volta in volta, in relazione all'effettiva disponibilità delle Parti per garantire la migliore attuazione degli stessi. Per quanto non indicato nel presente accordo, le attività didattiche, di ricerca e terza missione saranno disciplinate dai Regolamenti adottati dall'Università.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente Accordo quadro di Collaborazione ha per oggetto l'attuazione congiunta delle seguenti attività:

- Studi e ricerche incentrati sulla figura e l'attività di Mario De Micheli e all'ambiente culturale e artistico in cui ha operato, compresi gli intellettuali con cui è stato in contatto.
- Pubblicazioni sulla figura e l'attività di Mario De Micheli e all'ambiente culturale e artistico in cui ha operato, compresi gli intellettuali con cui è stato in contatto.
- Convegni e seminari accademici in collaborazione con università e istituzioni nazionali e internazionali;
- Iniziative di Public Engagement per la diffusione degli esiti di studi e ricerche correlati alla figura e all'attività di Mario De Micheli e all'ambiente culturale e artistico in cui ha operato, compresi gli intellettuali con cui è stato in contatto;
- Azioni orientate alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e artistico della Collezione De Micheli di proprietà dell'Università degli studi di Bergamo.

Articolo 4 - Referenti

Per l'attuazione delle attività oggetto della collaborazione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università:

dott. Annalisa Bardelli, Settore Musei, Archivi e Biblioteche.

Per Fondazione Corrente ETS:

dott. Deianira Amico, Segretario Generale della Fondazione

Come indicato al precedente art. 1, le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito dell'accordo saranno di volta in volta attivate tramite singoli accordi attuativi o contratti redatti secondo gli schemi approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, che in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro. Per la definizione di tali accordi o contratti saranno individuati da entrambe le Parti i rispettivi referenti. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Art. 5 - Uso dei risultati, proprietà intellettuale e diffusione

Le Parti convengono che i risultati delle attività realizzate congiuntamente nell'ambito del presente siano valorizzati in un'ottica di accesso aperto (open access), ove compatibile con le finalità istituzionali e la normativa vigente.

L'utilizzo dei risultati comuni dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto del contributo di ciascuna Parte e con l'indicazione dei rispettivi autori o soggetti coinvolti.

Ciascuna Parte mantiene la piena titolarità dei diritti sui materiali e sui contenuti realizzati autonomamente.

Art. 6- Uso dei loghi e del nome delle parti

L'utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo delle Parti è consentito per le attività congiunte previste dal presente Accordo, limitatamente alla durata e agli scopi dell'iniziativa.

È fatto espresso divieto di utilizzare i loghi e i nomi istituzionali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente accordo.

Le Parti si impegnano a garantire che ogni contenuto fotografico, grafico o audiovisivo utilizzato, prodotto o diffuso nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Accordo sia conforme alla normativa vigente in materia di diritto d'autore, tutela dell'immagine e protezione dei dati personali.

I materiali promozionali e comunicativi che riportino loghi, denominazioni ufficiali o riferimenti all'Università e alla Fondazione dovranno essere previamente sottoposti ad approvazione scritta, da rilasciare con modalità rapide e comunque compatibili con i tempi dell'iniziativa. L'approvazione sarà necessaria anche per eventuali comunicati stampa, interviste o dichiarazioni pubbliche che facciano riferimento all'Università o alla Fondazione in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

La Parte che diffonda materiali non previamente autorizzati ai sensi del comma precedente, o comunque ne faccia uso improprio arrecando pregiudizio all'immagine dell'Università o della Fondazione, si impegna a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole, anche economica, derivante da reclami di terzi o da danni reputazionali. Resta impregiudicato il diritto dell'Università e della Fondazione di richiedere l'immediata rimozione dei contenuti lesivi.

Le Parti concordano di operare congiuntamente per prevenire ogni utilizzo improprio e per assicurare il rispetto dei diritti dei soggetti ritratti o coinvolti.

Art. 7 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8 - Durata, recesso e modifiche

Il presente accordo ha durata di 4 anni a partire dalla data di stipulazione. Successivamente l'accordo potrà essere rinnovato alle medesime condizioni, mediante apposito accordo sottoscritto tra le Parti. Qualsiasi modifica e integrazione del presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante la stipula di un atto aggiuntivo che, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, entrerà in vigore dopo la reciproca sottoscrizione.

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da

inviare all'altra parte nel rispetto del preavviso di almeno 60 giorni e con l'impegno, in ogni caso, a portare a termine le attività già intraprese e non ancora concluse.

La risoluzione avviene qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attività previste, fermo restando l'impegno di ciascuna delle Parti a non recare pregiudizio all'altra.

Art. 9 – Oneri economici

Per la realizzazione delle finalità del presente accordo e il perseguimento dell'interesse comune allo stesso sotteso, le Parti si impegnano alla realizzazione delle attività individuate nell'art. 2, mettendo ciascuna a disposizione le risorse scientifiche, progettuali e organizzative che, di comune accordo, saranno reputate necessarie. Le Parti convengono che, di norma, ciascuna sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista. Gli oneri economici relativi alle attività concordate e la loro suddivisione saranno stabiliti dai singoli accordi/contratti, in assenza dei quali non sussiste alcun obbligo tra le parti.

Art. 10 – Copertura assicurativa e sicurezza

Ciascuna parte provvederà alle coperture di legge del proprio personale e di studentesse e studenti che, in virtù del presente accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Fondazione Corrente ETS durante la permanenza presso l'Ateneo, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Fondazione Corrente ETS da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e a studentesse e studenti dell'Università durante la permanenza nei locali di Fondazione Corrente ETS, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Il personale, le studentesse e gli studenti di tutte le parti contraenti si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti riconoscono di agire per le finalità del presente accordo in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in materia di protezione dei

dati personali - e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Per l'Università degli studi di Bergamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, e del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., si informa che titolare del trattamento è il legale rappresentante dell'Università degli studi di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129 Bergamo.

I dati saranno trattati dal personale incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati. Inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione. Ogni istanza di tutela potrà essere rivolta al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ateneo contattabile sul sito dell'Ateneo (sezione Privacy e Protezione dei dati personali) e-mail dpo@unibg.it Resta salvo il diritto di Reclamo presso l'Autorità Garante Nazionale Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Per Fondazione Movimento di Corrente ETS, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Movimento di Corrente ETS, con sede in via Carlo Porta 5, 20121 Milano, contattabile all'indirizzo e-mail info@fondazionecorrente.it. I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato, mediante acquisizione e conservazione dei documenti in formato cartaceo ed elettronico e attraverso procedure, anche informatizzate, idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento sarà effettuato secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative; i dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. Le richieste relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR potranno essere rivolte al titolare scrivendo a info@fondazionecorrente.it. Resta salvo il diritto di Reclamo presso l'Autorità Garante Nazionale Piazza Venezia 11, 00187 Roma.

Art. 12 - Foro competente

Per qualunque controversia relativa al presente accordo, non altrimenti risolvibile in via bonaria, è competente l'Autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto al Foro di Bergamo.

Art. 13 - Imposta di bollo

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa a cure e

spese della parte richiedente, secondo le condizioni e i termini del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

Data della firma digitale

Firmato digitalmente da: Sergio Cavalieri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 29/09/2026 08:24:53

Il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo, Prof. Sergio Cavalieri

Il legale rappresentante di Fondazione Movimento di Corrente ETS, Maddalena Vittoria Treccani Degli Alfieri



MADDALENA
VITTORIA
TERESA
TRECCANI
DEGLI
ALFIERI
28.09.2026
10:13:15
GMT+02:00